



**COMUNE DI MARTINENGO  
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E  
BENEFICI ECONOMICI ALLE  
ASSOCIAZIONI CULTURALI E DEL  
TEMPO LIBERO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 76 DEL 30.11.2010  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 79 DEL 09.12.2015  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 61 DEL 18/09/2017

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto**

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Martinengo determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 luglio 1990, n. 241, i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di contributi a favore di Associazioni Culturali e del Tempo libero per la realizzazione nell'ambito del territorio comunale di iniziative a carattere culturale, ricreativo e turistico, di interesse generale, secondo le finalità indicate nello Statuto comunale nonché le regole per la concessione del patrocinio comunale.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

### **Art. 2 Obiettivi generali e settori ammessi ai benefici**

Per favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, per promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo, il turismo, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali del Comune di Martinengo, per sostenere il libero svolgimento della vita sociale e culturali dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni, l'Amministrazione Comunale, secondo i principi dello Statuto Comunale, promuove e valorizza un insieme di attività effettuate da Enti ed Associazioni nei campi di ricerca rappresentativi della libertà di espressione della comunità quali musica, teatro, danza, cinema, tradizioni storiche e popolari, beni culturali, arti visive, attività culturali varie (conferenze, seminari, convegni, editoria, fotografia, esposizioni d'arte e d'artigianato ecc.), iniziative legate alla promozione turistico-culturale del Comune di Martinengo, attività legate all'educazione, all'impegno civile, alla tutela e promozione dei monumenti, del paesaggio e del territorio, le attività di tipo ricreativo e celebrativo in generale.

Tutte le iniziative di cui sopra possono avere carattere continuativo nel corso degli anni, ovvero possono essere estemporanee, ovvero convenzionate direttamente con l'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO II PATROCINIO COMUNALE**

### **Art. 3 Patrocinio**

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Martinengo nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.

Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.

Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui all'articolo 2 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni

#### **Art. 4**

#### **Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio**

Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

#### **Art. 5**

#### **Agevolazioni aggiuntive**

Con la concessione del patrocinio possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
2. collaborazione tecnica del personale comunale;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione;
5. allacciamento gratuito per le utenze;
6. un contributo economico, a favore dell'organizzatore, di importo pari a quello dovuto a titolo di T.O.S.A.P. (tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Le agevolazioni di cui sopra, qualora siano economicamente quantificabili, debbono essere contabilizzate nell'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche.

#### **Art. 6**

#### **Obblighi dei patrocinati**

I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio, usando l'espressione "*Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Martinengo*" ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo promozionale del Comune.

Nel caso al patrocinio si sia accompagnato il contributo economico diretto o indiretto dell'Amministrazione Comunale il materiale divulgativo dell'iniziativa dovrà riportare altresì la dicitura "*Con il patrocinio e il contributo economico dell'Amministrazione Comunale di Martinengo*".

La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di apporre il logo del Comune di Martinengo in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa: comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, ecc.

L'emblema comunale deve essere apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa. Di norma, fatte salve motivate diverse esigenze, l'emblema comunale non deve invece essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

In ogni caso, prima di procedere alla stampa definitiva del suddetto materiale informativo, il soggetto richiedente deve inviare, tempestivamente, le relative bozze all'ufficio Cultura competente

per il benessere alla pubblicazione da parte della Giunta comunale, la quale potrà prescrivere eventuali modifiche e/o variazioni.

Il mancato rispetto di tali obblighi potrà comportare la revoca dei benefici economici riconosciuti e potrà rappresentare valido motivo ostativo di concessione di patrocinio o benefici economici al medesimo richiedente.

#### **Art. 7**

#### **Procedimento per la concessione del patrocinio**

Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda agli uffici competenti almeno 45 giorni prima della data prefissata per lo svolgimento della stessa.

La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.

Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge. In questo caso l'istanza di patrocinio può fare rinvio espresso alla documentazione già presentata per il procedimento autorizzatorio dell'iniziativa.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dalla Giunta comunale entro il termine massimo di 45 giorni. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa.

#### **Art. 8**

#### **Uso dello stemma del Comune di Martinengo**

La concessione del patrocinio abilita, automaticamente, all'utilizzo dello stemma del Comune di Martinengo.

In mancanza è fatto assoluto divieto di utilizzare il nome ed il simbolo del Comune di Martinengo.

In caso di verifica della mancata osservanza di quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento il Comune di Martinengo si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

In caso di utilizzo abusivo del logo comunale o indicazione di patrocinio che non sia stato formalmente concesso, il Comune di Martinengo provvederà ad inoltrare formale diffida dall'ulteriore utilizzo dei riferimenti.

Nei casi più gravi, previa deliberazione della Giunta, il Comune di Martinengo si riserva le azioni ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

### **TITOLO III EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CAPO I DESTINATARI**

#### **Art. 9**

#### **Soggetti operanti nel settore della cultura**

Il presente regolamento si applica per la concessione di contributi economici alle persone fisiche o giuridiche e alle associazioni la cui attività è finalizzata a iniziative e proposte di sviluppo, sostegno e diffusione della cultura e del patrimonio artistico, archeologico e religioso della comunità di Martinengo con riguardo anche alle attività teatrali, artistiche e bibliografiche.

I contributi sono indirizzati al programma annuale di iniziative promosso dai soggetti destinatari.

**Art. 10**  
**Soggetti operanti nei settori del turismo e tempo libero**

Il presente regolamento si applica per la concessione di contributi economici alle persone fisiche o giuridiche e alle associazioni la cui attività è finalizzata alla promozione del turismo e/o del tempo libero mediante iniziative o utilizzo di impianti ricreativi destinati all'uso pubblico.

**Art. 11**  
**Esclusioni**

Rimangono esclusi dall'applicazione di questo regolamento i contributi al programma annuale della Pro Loco, del Gruppo folcloristico "B. Colleoni" e della Parrocchia S.Agata V.M. di Martinengo che saranno disciplinati con specifici "Accordi di collaborazione" la cui approvazione è demandata alla Giunta Comunale.

La concessione dei benefici economici non è prevista per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

Rimangono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i contributi per le associazioni operanti in capo sociale la cui determinazione è rimessa alla libera valutazione della Giunta in base alla rilevanza dell'attività sociale nel territorio comunale.

Rimangono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i contributi per le associazioni operanti in campo sportivo, per i quali si provvederà con apposito, idoneo e separato regolamento.

Il presente regolamento non si applica altresì:

- a) per i contributi individuali di assistenza sociale;
- b) per i contributi stanziati dalla Regione ed erogati tramite il Comune a soggetti singoli e per gli importi da essa definiti;
- c) in tutti i casi in cui contrasti con leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque con altre specifiche normative.

**CAPO II**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**Art. 12**  
**Programmazione e finanziamento**

La Giunta Comunale, nei limiti delle risorse attribuite dal Consiglio Comunale nell'ambito del proprio potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, determina annualmente, in sede di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) il fondo da distribuire nel campo culturale e del tempo libero sulla base dei criteri previsti nel presente regolamento.

**Art. 13**  
**Parametri e modalità di calcolo del punteggio**

I fondi di cui al precedente articolo vengono distribuiti tra i richiedenti sulla base del punteggio complessivo assegnato alla richiesta in riferimento ai parametri di valutazione di cui all'allegato A) del presente regolamento.

La determinazione del punteggio complessivo avviene attraverso la somma di due punteggi intermedi riportati nell'allegato di cui sopra, nello specifico:

- 1) punteggio attribuito sulla base delle caratteristiche oggettive del richiedente (parametro a) b) c) d). L'attribuzione di tale punteggio è rimessa al settore comunale competente fino ad un massimo di 100 punti;
- 2) punteggio attribuito al programma di iniziative (parametro e) f) g) h). L'attribuzione di tale punteggio è riservata alla Consulta Cultura per le iniziative nel settore cultura e tempo libero fino ad un massimo di 300 punti;

Pertanto l'attribuzione del contributo alle singole associazioni avverrà nel seguente modo:  
L'ammontare complessivo del fondo assegnato verrà suddiviso per la somma totale dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli richiedenti.  
La cifra ricavata, arrotondata per difetto all'unità verrà moltiplicata per il punteggio ottenuto da ciascun richiedente (con arrotondamento all'Euro inferiore).

### **CAPO III PROCEDIMENTO**

#### **Art. 14 Presentazione delle richieste**

Le istanze di contributo, redatte in carta semplice, devono essere presentate entro il **30 aprile** di ciascun anno corredate dalla necessaria documentazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici. Ciascuna domanda deve essere firmata dal richiedente direttamente se persona fisica ovvero dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni. Il mancato utilizzo del modulo predisposto dagli uffici o la sua compilazione parziale comporterà, dopo un primo sollecito, l'inammissibilità della domanda.

#### **Art. 15 Procedimento Amministrativo**

A seguito del ricevimento delle istanze il competente settore effettua l'istruttoria per ciascuna, valutando la regolarità della documentazione presentata.

Dopo il controllo formale delle istanze, il settore socio culturale raccoglie tutte le richieste presentate e le consegna alla Commissione CULTURA appositamente convocata, la quale entro il **30 maggio** assegna i punteggi di sua competenza, relativi alla valutazione della qualità progettuale del programma di attività presentato.

A conclusione dell'operato della commissione CULTURA le relative risultanze vengono trasmesse, opportunamente verbalizzate, all'ufficio competente che provvederà a sommare i punteggi assegnati dalle commissioni con quelli che avrà esso stesso provveduto ad assegnare sulla base delle caratteristiche oggettive possedute da ciascun richiedente. Il punteggio finale insieme al suo equivalente economico viene formalizzato con una determinazione del responsabile di settore competente entro il **30 giugno**.

Nel caso in cui la commissione Cultura giudichi qualitativamente o quantitativamente insignificante il programma di attività proposto dai richiedenti, con conseguente attribuzione di un punteggio pari a zero, non verrà erogato alcun contributo, indipendentemente dal punteggio attribuibile alle caratteristiche oggettive del richiedente.

#### **Art. 16 Modalità di erogazione**

Entro 15 giorni dalla chiusura dell'istruttoria e dalla determinazione dei contributi spettanti il Responsabile del settore competente provvederà a liquidare il **50%** del contributo determinato.

L'erogazione del saldo avverrà a conclusione del programma annuale di attività presentato e previa presentazione della seguente documentazione e sentito il parere della Commissione CULTURA:

- a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- b) autodichiarazione con l'indicazione delle eventuali altre forme di entrate richieste e ottenute: contributi e sponsorizzazioni assegnati da parte di enti pubblici e di privati;

La concessione di contributi di qualsiasi tipo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 17 Pubblicità**

In caso di concessione di contributo i beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata con il contributo economico del Comune di Martinengo.

### **Art.18 Decadenza o rideterminazione del contributo**

Decadono dal beneficio del contributo concesso a norma del presente regolamento i "destinatari" che non realizzino l'iniziativa. L'accertamento della realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito. Sia la rideterminazione del contributo che la sua eventuale revoca viene disposta con atto del responsabile del settore su indicazione della commissione CULTURA.

Il contributo può, inoltre, essere revocato anche nei seguenti casi:

- a) quando è accertata una cospicua difformità tra il programma delle attività valutato da parte della commissione e quanto realizzato;
- b) ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
- c) quando non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune di Martinengo;
- d) quando nel materiale divulgativo non sia stata data adeguata evidenza alla compartecipazione economica dell'Amministrazione Comunale;
- e) quando vi siano elementi per ritenere una forte sproporzione tra entrate e spese;
- f) in ogni altro caso ritenuto dalla Commissione fortemente lesivo dell'immagine del Comune di Martinengo e violativo dei doveri di buona fede e collaborazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale stessa.

In tutti i casi di revoca l'Amministrazione Comunale recupera le somme eventualmente già liquidate.

Il contributo può, inoltre, essere rideterminato anche nei seguenti casi:

- a) quando è accertata una difformità tra il programma delle attività valutato da parte della commissione e quanto realizzato che non sia tale da giustificare la revoca;
- b) ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi rilevanti ma non tali da determinare la revoca del contributo;
- c) quando vi siano elementi per ritenere una sproporzione tra entrate e spese ma non tale da determinare una revoca del contributo;

## **Art. 19**

### **Forme di pubblicità**

L'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali è inserito all'interno dell'Albo di cui all'art. 1 comma 1 – del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 *“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”*.

La pubblicazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato D.P.R..

## **Art. 20**

### **Iniziative non programmate**

Nel caso di presentazione di istanze successive ai termini di cui al presente regolamento o riguardanti iniziative non ricomprese nei programmi di attività sottoposti alla valutazione della commissione CULTURA, le stesse verranno sottoposte all'attenzione della Giunta comunale, la quale si esprimerà sulla qualità delle iniziative potendo proporre:

1. per le iniziative ulteriori rispetto a quelle già valutate: un aumento del contributo già stanziato fino ad un massimo del 10%;

2. per le istanze fuori termine: un contributo forfettariamente determinato comunque non superiore al minimo riconosciuto ai richiedenti che hanno presentato istruttoria nei termini, previa valutazione di disponibilità economiche nel bilancio comunale.

## **Art. 21**

### **Responsabilità**

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di contributo di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune di Martinengo ad offrire un concorso economico.

E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.

Sono parimenti a carico del beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata possa comportare a termini delle leggi vigenti.

## **Art. 22**

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

## **Art. 23**

### **Abrogazione**

Il presente Regolamento abroga espressamente tutte le parti che riguardano la concessione di contributi ad associazioni culturali del precedente Regolamento per l'erogazione di contributi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.01.1991 (Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15.03.2006) ed altresì abroga interamente il Regolamento per l'istituzione dell'Albo comunale delle associazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 02.08.2007.

## **Art. 24**

### **Entrata in vigore**



Il presente regolamento entra in vigore ad ogni effetto legale il 15° giorno successivo alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione.